



**Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento dell'Amministrazione Generale,
del Personale e dei Servizi**

ACCORDO NAZIONALE

Ipotesi

Il giorno 2012, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si sono riunite la delegazione di parte pubblica, presieduta dalla dr.ssa Giuseppina Baffi, Capo del Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi, ed i rappresentanti delle OO.SS. nazionali del personale delle aree professionali.

LE PARTI CONCORDANO

Con il presente accordo integrativo, che andrà in vigore dal 1° gennaio 2013, sono disciplinati, ai sensi dell'articolo 32 comma 2 del C.C.N.L. 16.02.1999, gli istituti contrattuali di seguito rappresentati.

Indennità di turno

La turnazione deve garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e settimanale su cinque, sei o sette giorni per ben definite tipologie di funzioni e di uffici. A tale articolazione si fa ricorso qualora le tipologie di orario ordinario, flessibilità, lavoro straordinario, recupero dei tempi non lavorati non risultino in nessun modo sufficienti a coprire le esigenze di funzionalità del servizio.

Criteri per lo svolgimento di attività lavorativa in turni:

- si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio;
- la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
- il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore ad otto;
- il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno;
- all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 12 ore consecutive;
- l'orario pomeridiano inizia alle ore 14,00. Non è prevista flessibilità in entrata ed in uscita;
- l'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
- in caso di prestazioni rese in parte in orario pomeridiano ed in parte in orario notturno l'ammontare dell'indennità di turno deve essere calcolato proporzionalmente avendo a riferimento le diverse retribuzioni previste.
- il personale in turnazione non può effettuare orario di lavoro straordinario nel giorno della turnazione;
- il limite per dipendente è stabilito nella misura di 11 turnazioni mensili per un massimo di 121 turni annui.

Il fabbisogno finanziario, quantificato sulla base degli allegati criteri di individuazione delle tipologie di ufficio compatibili con i turni (allegato A) e di dimensionamento del personale assegnato (allegato B), è riferito ai seguenti Centri di responsabilità:

- ◇ *Dipartimento del Tesoro;*
- ◇ *Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;*
- ◇ *Dipartimento delle Finanze;*
- ◇ *Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi;*
- ◇ *Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;*
- ◇ *Scuola Superiore Economia e Finanze;*
- ◇ *Uffici di diretta collaborazione col Ministro. Il fabbisogno finanziario di tale Centro di responsabilità è determinato nell'ambito delle risorse di cui all'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n.165/2001, in data 27 luglio 2001 inerente al FUA 2001 settore Economia.*

L'effettiva assegnazione del personale in turnazione è effettuata massimizzandone l'efficienza allocativa (minimo impiego delle risorse).

Eventuali fabbisogni aggiuntivi, anche in ragione di eventi non prevedibili e congiunturali, saranno gestiti attraverso il ricorso agli istituti contrattuali del lavoro straordinario, della flessibilità e del recupero del tempo non lavorato.

Le unità di personale da adibire a turnazione sono nominativamente individuate con ordine di servizio, atteso il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di ufficio o di servizio. Di tali provvedimenti è data informazione alle OO.SS. territoriali ed alla RSU competente. La prestazione lavorativa del dipendente in turnazione (massimo 11 turni mensili) è rilevata esclusivamente sulla base dei sistemi informativi, relativi alle presenze/assenze, in essere presso l'Amministrazione. Gli uffici competenti provvedono, anche trimestralmente, alla liquidazione ed al pagamento dei relativi compensi previa verifica del rigoroso rispetto delle prescritte formalità. I consuntivi dei turni effettuati formeranno oggetto di apposita informativa trimestrale alle OO.SS. nazionali; successivamente si procederà alla liquidazione dei turni stessi.

Gli emolumenti che competono per le diverse *fattispecie* di turno sono determinati ai sensi dell'art. 19, comma 5 CCNL del 16.05.1995 quando ricorrano le seguenti condizioni:

fattispecie a), personale che effettui turnazioni alternandosi per tutto l'arco temporale delle ventiquattro ore, senza alcuna interruzione delle prestazioni lavorative, presso impianti a ciclo continuo nelle seguenti misure lorde

GRUPPI PER AREE	IMPORTI LORDI	
	Antimeridiano, pomeridiano e notturno	Festivo diurno e notturno
AREA I	€12,91	€ 25,82
AREA II	€ 15,49	€ 28,41
AREA III	€ 18,08	€ 30,99

fattispecie b), al personale che effettui turnazioni, alternandosi, presso realtà lavorative che necessitano di prestazioni lavorative pomeridiane, notturne o notturne - festive, nelle seguenti misure lorde

GRUPPI PER AREE	IMPORTI LORDI			
	Pomeridiano	Notturno	Festivo diurno	Festivo notturno
AREA I	€18,08	€ 20,66	€ 23,24	€ 28,41
AREA II	€ 20,66	€ 25,82	€ 25,82	€ 30,99
AREA III	€ 23,24	€ 28,41	€ 28,41	€ 33,57

L'indennità relativa alla *fattispecie b)* è attribuita esclusivamente per turno pomeridiano, notturno o festivo e notturno - festivo di durata non inferiore a sei ore e comunque che si protragga per almeno sei ore dalle ore 14.00, in relazione alle esigenze e alle tipologie lavorative delle singole unità organizzative.

Indennità di reperibilità

L'indennità viene corrisposta solo nelle ipotesi e secondo i limiti fissati dall'art. 8 dell'accordo riguardante le tipologie degli orari di lavoro, ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del C.C.N.L. 16.05.1995, sottoscritto in data 12 gennaio 1996. All'istituto della reperibilità durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro può farsi ricorso soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione di orario, riferite alle figure professionali addette ad impianti a ciclo continuo, a servizi di emergenza, di diretta collaborazione con l'opera dei ministri. La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore.

E' dato ricorso alla reperibilità qualora ricorrano le sotto indicate fattispecie:

- durante le ore o le giornate eccedenti l'orario individuale di lavoro solo per le attività previste nell'art. 8, comma 1, del richiamato C.C.N.L.;
- per indifferibili esigenze funzionali che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre tipologie di orario di lavoro.

Tali prestazioni lavorative potranno essere richieste soltanto con riferimento esclusivo a quelle professionalità non presenti in servizio, indispensabili per assicurare impreviste esigenze di funzionamento per le tipologie di ufficio di seguito individuate, nei limiti del contingente assegnato.

La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore.

Il dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di tre volte in un mese ed in caso di chiamata in servizio, la prestazione lavorativa non può essere superiore a 6 ore e la stessa viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta del lavoratore, con recupero orario.

L'importo di tale indennità è fissata in euro 17,35 lordi per periodi di durata non superiore alle 12 ore. Qualora il periodo in parola sia di durata inferiore alle 12 ore, la predetta indennità compete proporzionalmente alle ore di reperibilità.

Le strutture ed i criteri sono di seguito rappresentati:

- ◇ *uffici di diretta collaborazione* col Ministro. Il fabbisogno di tale Centro di responsabilità è determinato nell'ambito delle risorse di cui all'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n.165/2001, in data 27 luglio 2001 inerente al FUA 2001 settore *Economia*.
- ◇ *segreterie dei Capi dipartimento* fino ad un massimo di 4 unità di personale;
- ◇ *strutture informatiche di rilevanza nazionale* individuate presso ciascun Dipartimento fino ad un massimo di 3 unità di personale;
- ◇ *cassa speciale monete e biglietti a debito della Stato e ufficio di controllo* presso la predetta cassa nei giorni non lavorativi (cassiere speciale e controllore capo e loro sostituti) fino ad un massimo di 3 unità di personale.

L'individuazione delle unità di personale da collocare in reperibilità sarà effettuata mediante l'adozione di un ordine di servizio di cui sarà data preventiva informazione alle RSU ed alle Organizzazioni sindacali territoriali.

Posizioni organizzative

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nell'ambito dell'area terza, possono essere conferite le posizioni organizzative secondo la disciplina contrattuale di cui al C.C.N.L. 16.02.1999.

A seguito del processo di riorganizzazione del Ministero e di individuazione delle dotazioni organiche degli uffici, sarà individuata la quota FUA da assegnare all'istituto contrattuale.

Specifiche responsabilità

Per lo svolgimento delle funzioni di Direttore delle segreterie delle Commissioni tributarie non dirigenziali è corrisposto un compenso annuo pari ad euro 2.500,00. Il compenso sarà pari ad euro 3.000,00 annui, nel caso di direzione di uffici con dotazione organica compresa tra 30 e 50 unità di personale; oltre le 50 unità di personale il compenso sarà pari ad euro 3.500,00.

Gravose articolazioni dell'orario di lavoro

Al personale addetto al servizio automobilistico, qualora compatibile con la normativa vigente al 1° gennaio 2013, spetta un compenso determinato nella misura giornaliera pari ad euro 15,49. Tale compenso, non cumulabile con gli altri istituti disciplinati nel presente accordo, sarà erogato esclusivamente per i giorni di effettiva presenza in servizio e, comunque, per non più di undici giorni al mese.

Progressioni economiche

Le parti si impegnano, a procedere entro il 2013, con apposito accordo a valere sul Fondo unico di amministrazione per l'anno 2014, alla definizione delle procedure e dei criteri per lo sviluppo economico all'interno delle aree professionali, tenendo conto delle risorse presenti nel Fondo, a consuntivo, al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli effetti, sia di natura giuridica che economica, decorreranno dal 2014.

La delegazione di parte pubblica

La delegazione di parte sindacale

FP/CGIL

FP/CISL

UIL/PA

CONFSAL
UNSA

USB/PI

FLP

FED.
INTESA